



REGOLAMENTO TESSERAMENTO PROMOZIONALE MINICANOTTAGGIO, GIOVANILE e AMATORI

Premesse

1. La Federazione Italiana Canottaggio ha tra i suoi scopi istituzionali quello di organizzare, disciplinare, regolamentare, promuovere, sviluppare e svolgere, attraverso gli affiliati, sul territorio nazionale e sul piano internazionale lo sport remiero a livello dilettantistico in tutte le sue espressioni
2. E' previsto un tesseramento "promozionale" alla F.I.C., per il tramite dei soggetti ad essa affiliati, disciplinato da apposita normativa deliberata dal Consiglio Federale, per sole attività ludico-ricreative, di avviamento e addestramento al canottaggio, anche per adulti, e non valido per l'attività sportiva agonistica disciplinata dal Codice delle Regate.
3. Il presente regolamento disciplina il tesseramento promozionale delle categorie "minicanottaggio", "giovanile" e "amatori" nell'ambito delle attività di promozione sportiva della FIC sulla base degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Federale, nel rispetto delle leggi dello Stato, in sintonia con le direttive e le indicazioni del CONI e del CIO e nel rispetto della vigente normativa in materia sanitaria .

Scopi

1. L'obiettivo primario del presente regolamento è quello di avvicinare i bambini al canottaggio attraverso l'attività ludica e di gioco-sport nell'ambito di un progetto formativo ed educativo che coinvolge gli Affiliati e le scuole di avviamento al canottaggio, offrendo tale opportunità ai bambini di ambo i sessi a partire dal compimento del sesto anno di età, con un approccio alla disciplina remiera graduale ed intelligente, propedeutica all'agonismo ed alla formazione sportiva giovanile.

2. Ulteriore obiettivo del presente regolamento e quello di diffondere e promuovere la pratica della disciplina remiera tra i giovani e gli amatori di tutte le età

Art. 1 Oggetto - tesseramento promozionale per attività ludiche e ricreative

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 10, comma 4 dal Regolamento Organico, viene disciplinato dalla presente normativa il tesseramento promozionale alla FIC, finalizzato alla promozione delle attività ludico-ricreative, formative, di avviamento e di addestramento al canottaggio. Questa forma di tesseramento non è valida per l'attività agonistica.

Art. 2 Soggetti tesserabili con formula promozionale giovanile

1. La **tesseramento promozionale** si distingue in:
 - a) **minicanottaggio**, aperto agli atleti di 6 e 7 anni
(è richiesto il compimento effettivo del sesto anno di età all'atto del tesseramento)
 - b) **giovanile**, aperto agli atleti di età compresa tra i 8 e i 17 anni
(si fa riferimento al compimento dell'ottavo anno di età nel corso dell'anno agonistico)
 - c) **amatori**, aperto agli atleti di età superiore ai 18 anni
(si fa riferimento al compimento del diciottesimo anno di età nel corso dell'anno agonistico)
2. Le Società Affiliate possono tesserare, con la formula "promozionale", gli atleti che abbiano compiuto il sesto anno di età prevedendo per la categoria denominata "promozionale" la possibilità di partecipare all'attività di avviamento di base, didattica e ludica, nonché ad esibizioni alle condizioni meglio precisate al successivo art. 5, con esclusione della partecipazione a competizioni agonistiche.
3. Il tesseramento promozionale da diritto alla copertura assicurativa.
4. Per gli atleti di età superiore ai 10 anni il tesseramento promozionale non è compatibile con quello valido per l'attività agonistica.; è invece compatibile con la mera associazione di un soggetto all'Affiliato.
5. L'Affiliato che intenda commutare il tesseramento di un soggetto da "promozionale" in tesseramento per l'attività agonistica può farlo integrando il pagamento con la quota dovuta.

Art. 3 Disposizioni medico - sanitarie

1. Per gli atleti di tutte le età tesserati con formula promozionale è necessario il certificato di buono stato di salute rilasciato, a norma delle vigenti disposizioni in materia sanitaria, dal medico di base dell'atleta o da uno specialista in medicina dello Sport.

2. Il certificato attestante il buono stato di salute deve essere custodito presso la società di appartenenza.
3. Il Presidente della società è responsabile dell'effettiva ottemperanza all'obbligo della visita medica preventiva.

Art. 4 Attività consentita – Limitazioni e condizioni per il “minicanottaggio”

1. Osservate le relative disposizioni sanitarie al fine di garantire la massima sicurezza della pratica sportiva, gli atleti tesserati con formula promozionale di 6 e 7 anni possono svolgere esclusivamente attività definita di “minicanottaggio” con le caratteristiche e le limitazioni di seguito descritte.
2. L'attività di minicanottaggio può essere svolta sia indoor (aule, palestre, piscina) che all'aperto e su specchi d'acqua, alla presenza di un tecnico con la qualifica di istruttore federale.
3. L'attività di minicanottaggio fuori dall'acqua si svolge con le seguenti caratteristiche:
 - attività ludico-motorie volte a sviluppare la presa di coscienza corporea, lo sviluppo funzionale organico, la funzione coordinativa ed il senso dell'equilibrio
 - giochi con i remi e simulazioni fuori dall'acqua volti ad acquisire familiarità con lo strumento/remoe all'apprendimento delle tecniche di voga.

- giochi con l'imbarcazione fuori dall'acqua, volti ad acquisire familiarità con il mezzo/barca

L'attività di minicanottaggio **in acqua** è consentita con l'adozione **obbligatoria** delle seguenti misure:

- a) accertamento della capacità natatoria del bambino
- b) sorveglianza diretta e continua di una figura professionale di assistente bagnante che vigili per tutta la durata dell'attività in acqua;
- c) obbligo di indossare i giubbetti di salvataggio
- d) bacino in condizione d'acqua calma
- e) barchino di soccorso pronto all'uso

Il controllo sull'effettivo impiego di tali misure o di ogni altra dotazione di sicurezza ritenuta idonea è rimessa ai tecnici di riferimento. La responsabilità per eventuali incidenti cagionati dall'omissione o dalla inesatta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento è a carico dell'Affiliato

4. L'attività di minicanottaggio in acqua si svolge con le seguenti caratteristiche:
 - solo su imbarcazioni 7.20 (*N.B. è allo studio l'ipotesi di commissionare la progettazione di un'imbarcazione ad hoc per il minicanottaggio appositamente studiata per le esigenze corporee dei bambini di 6 e 7 anni*)

- remi di tipo Macon
- giochi in acqua con i remi e le imbarcazioni
- conoscenza e realizzazione di semplici manovre di controllo e di avanzamento
- giochi in acqua ed esercizi finalizzati a particolari manovre di controllo e di avanzamento
- giochi volti all'apprendimento del gesto di voga

In ogni caso i giochi vanno regolamentati in maniera semplice

Art. 5 - Esibizioni ricreative di carattere ludico

4. E' ammessa la partecipazione degli atleti della categoria promozionale di tutte le età ad esibizioni promozionali di carattere ludico ricreativo, previa autorizzazione del Consiglio federale, sentito il parere del settore tecnico. La partecipazione a tali esibizioni non attribuisce punteggio all'Affiliato e non è ammesso alcun reclamo relativo al loro svolgimento.
5. Le esibizioni di minicanottaggio possono avvenire solo su imbarcazioni 7,20, su percorsi non superiori a 150 metri e solo in presenza delle misure di sicurezza e caratteristiche di cui all'art. 4, commi 3 e 4, del presente regolamento.

Art. 6 Modalità di tesseramento

1. Il tesseramento alla categoria promozionale secondo le fasce di età si effettua esclusivamente per il tramite di un Affiliato attraverso la procedura on-line operativa su www.canottaggio.net.
2. L' Affiliato che effettui tale procedura per il primo tesseramento deve accertarsi della sussistenza del consenso di chi esercita la potestà genitoriale e deve essere in grado di darne prova, se richiesto.

Art. 7 Costo del tesseramento

1. La quota di tesseramento per le categorie promozionali **minicanottaggio e giovanile** è fissata in € 5,00. Alle Società Affiliate è riconosciuto il contributo federale di € 4,00, restando a carico delle stesse residua somma di € 1,00 (come da Delibera del Consiglio federale n. 20 del 17 gennaio 2009).
2. La quota di tesseramento per la categoria promozionale **amatori** è fissata in € 10,00. Alle Società Affiliate è riconosciuto il contributo federale di € 5,00, restando a carico delle stesse residua somma di € 5,00 (come da Delibera del Consiglio federale n. 20 del 17 gennaio 2009).
3. L'Affiliato che commuta il tesseramento di un soggetto da "promozionale" in tesseramento per l'attività agonistica perde il riconoscimento del contributo federale per l'attività promozionale ed è tenuto ad integrare il pagamento già effettuato fino al raggiungimento della quota prevista per la categoria agonistica

Art.7 Disposizioni finali

1. Sono tesserabili con formula “promozionale giovanile”, tramite gli Affiliati, gli alunni delle scuole medie superiori coinvolti nel progetto “Remare a Scuola”.
2. L’attuazione del presente regolamento è subordinata all’approvazione dell’integrazione all’art.10 del Regolamento Organico in esame presso la Direzione Affari Legali – Conformità Statuti e Regolamenti del CONI, nonché all’approvazione del Consiglio Federale.

f.to: Il Presidente
Enrico Gandola